

oggetto di indagine da parte della procura di Siracusa per la presenza di mercurio in mare, di rifiuti tossici sotterrati in quell'area, di elementi inquinanti a base di zolfo e di sostanze irritanti nell'aria che causano notevoli danni alla salute dei cittadini che continuano a soffrire ormai spazientiti ed impauriti per gli effetti devastanti prodotti ai loro organismi;

è di questi giorni la risposta positiva di tale Ministero per l'autorizzazione alla costruzione di un termovalorizzatore alle porte di Augusta, città tra l'altro con un alta percentuale di nati malformati, oggetto di indagine giudiziaria e scientifica —:

se non ritenga urgente intervenire per annullare l'autorizzazione per la costruzione di tale impianto e invece far partire il piano di risanamento ambientale che da vent'anni attende inutilmente l'avvio. (5-03407)

Interrogazione a risposta scritta:

PEZZELLA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

in data 27 luglio 2004 sulle pagine del quotidiano *Roma-Giornale di Napoli* in un articolo di cronaca della provincia veniva riportata l'epilogo di una lunga querelle giudiziaria che aveva visto opposti l'ex gestore di un distributore di carburanti di Frattamaggiore e la società petrolifera proprietaria dello stesso, la Kuwait Petroleum Italia Spa, circa la presenza di amianto nelle lamiere costituenti il casotto dell'impianto. Nella fattispecie, si sottolineava che la Q8 era stata, a seguito di rilievi disposti dall'autorità competenti dopo le denunce fatte dall'ex gestore, costretta a provvedere alla bonifica di quei pannelli che erroneamente aveva considerato innocui per la salute pubblica. Nello stesso articolo si diceva poi che erano già iniziati i lavori di bonifica dell'impianto sott'accusa. L'epilogo di questa vicenda ha, secondo l'interrogante, confermato che l'allarmismo diffusosi nella città di Frat-

tamaggiore sulla presenza di amianto nel distributore di carburante di via Roma non era quindi infondato. Alla luce di quanto avvenuto è lecito chiedersi se quello del distributore di carburante Q8 a Frattamaggiore sia un caso isolato o di impianti carburanti a rischio amianto ve ne siano molti altri nel Napoletano —:

1) quali provvedimenti intendono adottare il ministro interrogato per la presenza di impianti carburanti a rischio;

2) se gli stessi non ritengano di effettuare uno *screening* approfondito sull'intera provincia napoletana e di sollecitare le compagnie petrolifere, prima fra tutte la Q8, a fornire garanzie su tutti i loro impianti e a bonificare gli eventuali siti a rischio. (4-10639)

* * *

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Interrogazione a risposta orale:

DANIELE GALLI. — *Al Ministro delle attività produttive, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la società cinese SU JIE BIN depositava presso INDECOPI (Ufficio Brevetti Peruviano), Lima, Perù, con « Peruvian Espediente » n. 160827/28/29/30 la registrazione per il marchio WALITALY per i prodotti di classe 11 (valvolame e rubinetteria), con termine di opposizione scadente il 16 gennaio 2003;

a seguito di tale richiesta una primaria azienda italiana esportatrice nei paesi del sudamerica di prodotti Made in Italy di classe 11 dava mandato in loco per agire in opposizione entro il termine;

in data 18 agosto 2003 la società cinese SU JIE BIN presentava una nuova domanda di marchio in Perù, n. 178741-2003 con la denominazione WALITALY per i prodotti di classe 8 (utensili, strumenti azionati manualmente, articoli di coltelleria, forchette e cucchiai, armi bian-

che e rasoi), avverso la quale veniva presentata opposizione entro il termine del 5 settembre 2003;

di entrambe le opposizioni veniva informata l'Ambasciata italiana di Lima;

nel febbraio 2004 la sezione di primo grado di INDECOPI dichiarava la nullità della registrazione peruviana n. 66676 per WALITALY, classe 11, a nome SU JIE BIN;

la suddetta società cinese presentava alla sezione di secondo grado di INDECOPI in data 14 aprile 2004 azione di appello avverso l'azione di nullità;

ai primi di luglio 2004 la sezione di secondo grado di INDECOPI accoglieva il ricorso della società SU JIE BIN e concedeva loro il marchio WALITALY, sostenendo che sulla base dello spelling, sillabando WA - LI - TA - LY non è possibile leggervi il nome del paese;

tale decisione non appare conforme agli accordi sui diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio (TRIPS) sottoscritti dal Perù, laddove all'articolo 22 - 2 chiaramente si prevede una situazione corrispondente a questa vale a dire un marchio o altro mezzo che alluda ad un'origine diversa da quella reale;

la legislazione peruviana, peraltro, non consente che nomi di nazioni siano registrati come marchi, e nel caso si utilizzino una denominazione geografica, prevede che si specifichi la nazione di provenienza, ad esempio nella forma Made in Italy;

siamo a conoscenza del fatto che sia *in itinere* il ricorso al tribunale peruviano di competenza in via civile per i prodotti di classe 11;

la registrazione in oggetto ha validità regionale, pertanto vale per tutti i paesi andini, e lede fortemente i diritti dei fabbricanti italiani, minacciando seriamente le produzioni nazionali che si rivolgono ai mercati sudamericani;

la recente visita dei maggiori esponenti del Governo italiano sul territorio ci-

nese ha ottenuto la conclusione di patti e convenzioni sul commercio aventi anche la finalità di arginare simili comportamenti scorretti da parte di aziende cinesi -:

se e come si intenda intervenire presso il Governo peruviano onde garantire il rispetto degli accordi sui diritti di proprietà intellettuale sottoscritti dal Perù esigendo l'annullamento del marchio WALITALY;

se e come si intenda intervenire presso i paesi importatori di prodotti italiani al fine di contrastare i chiari tentativi di trarre in inganno il consumatore finale tramite diciture che possano fuorviare rispetto alla provenienza del prodotto, e ingannevolmente alludano ad una produzione italiana;

se e come si intenda intervenire presso i paesi sul cui territorio trovino localizzazione imprese che, in violazione degli accordi, impropriamente usano ed abusano di marchi o diciture che inducano alla convinzione che i propri prodotti siano di origine italiana;

se non si ritenga opportuno adottare urgenti iniziative normative che permettano una agevole tutela del prodotto italiano in questo ed in altri casi simili.

(3-03633)

Interrogazione a risposta scritta:

TANZILLI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

la Liritex Spa è un'importante impresa tessile ubicata a Castelliri (FR) in Via Verniero ed appartiene al gruppo industriale Raumer di Valli del Pasubio (VI);

l'azienda, e più precisamente il capannone industriale e relativi macchinari, fu rilevata, attraverso una procedura negoziata, nel 1996 dal citato gruppo industriale vicentino dalla concessionaria di Stato G.E.P.I. a condizioni più favorevoli rispetto a quelle del mercato dell'epoca;

oltre al rilievo effettuato dalla G.E.P.I. il gruppo Raumer ha beneficiato anche di finanziamenti nazionali impegnandosi con l'ente erogante a precisi impegni e vincoli;

nonostante l'azienda sia ritenuta un opificio produttivo, qualificato e sufficientemente competitivo, la proprietà ha attivato la procedura di mobilità per tutti i suoi 74 dipendenti e chiuderà la propria attività il 31 luglio;

l'intenzione della proprietà sembra essere quella di trasferire, nonostante i vincoli e gli impegni sottoscritti dal gruppo industriale, la produzione e i macchinari, co-finanziati dallo Stato, in Bulgaria, con evidente scopo di abbattere i costi di produzione —:

se siano stati rispettati i limiti e i vincoli imposti dallo Stato al gruppo Raumer per l'acquisto del sito industriale;

quali iniziative si intendano adottare per salvaguardare i livelli occupazionali.

(4-10643)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

GRIGNAFFINI, CIALENTE e LOLLI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella città de L'Aquila è in fase di realizzazione un impianto di tramvia su gomma che prevede lo svolgimento di una parte di percorso nell'interno del centro storico, salendo lungo l'intera Via Roma;

il Comitato di Settore del Ministero dei Beni e Attività Culturali, nella seduta n. 131 del 7 maggio 2004 dava parere negativo relativamente al tratto di percorso su Via Roma, asse viario storico del centro della città;

la Soprintendenza del settore comunicava prontamente le conclusioni del Comitato di Settore al Comune di L'Aquila;

la stessa Soprintendenza, con nuova nota del 21 giugno 2004 ribadiva al Settore opere pubbliche del Comune di L'Aquila il carattere vincolante del provvedimento ministeriale;

l'Amministrazione comunale aquilana impugnava dinnanzi al TAR di L'Aquila tale parere negativo, chiedendo la sospensione del provvedimento di diniego alla realizzazione dell'opera nel centro storico, nel tratto relativo al percorso lungo Via Roma;

tale ricorso veniva notificato al Ministro per i Beni e le Attività Culturali, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in L'Aquila, in data 3 luglio 2004;

l'Avvocatura Distrettuale dell'Aquila, con fax del 5 luglio 2004 richiedeva al Ministero Beni e Attività Culturali la necessaria documentazione a supporto e difesa del parere ministeriale;

risulta agli interroganti che tale documentazione non sarebbe mai stata trasmessa dal Ministero all'Avvocatura, che quindi non avrebbe esibito, dinanzi al TAR, la necessaria documentazione;

il TAR di L'Aquila, in data 14 luglio 2004, accoglieva la domanda di sospensione formulata dal Comune di L'Aquila;

in data 24 luglio 2004, l'Avvocatura ha nuovamente avanzato al Ministero Beni e Attività Culturali la richiesta di documentazione a mezzo posta prioritaria;

l'Amministrazione comunale di L'Aquila, alla luce della sentenza emessa dal TAR di sospensione del parere del Comitato di Settore del Ministero Beni e Attività Culturali, ha deciso di dare comunque attuazione alla realizzazione del progetto della tramvia su gomma nel tratto di Via Roma —:

se il mancato invio della documentazione richiesta dall'Avvocatura sia stata